

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2000

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE CATALDO, MELLINI, CICCIOMESSERE, AGLIETTA  
MARIA ADELAIDE, CRIVELLINI, MELEGA, ROCCELLA,  
TEODORI**

*Presentata il 16 settembre 1980*

**Riordinamento delle Camere di commercio nazionali e miste**

COLLEGHI DEPUTATI! — L'attività delle Camere di commercio italiane all'estero è regolata dalla legge 1° luglio 1970, n. 518, la quale prescrive le condizioni in base alle quali le Camere stesse possono essere riconosciute dalle autorità ministeriali italiane e detta le norme sul funzionamento e le modalità dell'attività camerale.

La suddetta legge, che ha sostituito i precedenti decreti del 1918 e del 1919, ha consentito alle Camere di commercio italiane all'estero, che possedevano i requisiti dalla stessa richiesti, di consolidare e ampliare la loro attività, grazie anche ai contributi concessi dal Ministero del commercio con l'estero per le spese di funzionamento.

La legge sopra detta riguarda esclusivamente le associazioni denominate Camere di commercio, che esercitano la loro attività in Paesi esteri, trascurando le ana-

loghe associazioni che si sono costituite in Italia nel dopoguerra, sia di carattere nazionale che misto.

Risulta infatti che operano in Italia 36 enti che si denominano Camere di commercio, in parte nazionali ed in maggioranza miste.

Qualcuna di queste associazioni è realmente organizzata con disponibilità di mezzi idonei a svolgere i compiti prefissati e raggruppa un numero anche notevole di ditte industriali e commerciali associate. Fra quelle di carattere misto, alcune sono sostenute ufficialmente dalle autorità dei Paesi interessati. Vi sono però delle associazioni così denominate che non presentano alcuna garanzia di serietà organizzativa e che si avvalgono della denominazione « Camera di commercio » allo unico fine di ottenere contributi da parte di ditte che operano con l'estero, op-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

pure allo scopo di gestire con maggiori profitti pubblicazioni che si affermano destinate all'estero e che raccolgono notevoli somme di denaro a mezzo della raccolta di inserzioni pubblicitarie. Infatti, è evidente che gli industriali, gli artigiani ed i commercianti che operano con l'estero possono essere facilmente tratti in inganno dalla denominazione « Camera di commercio », che sottintende un controllo ed un riconoscimento da parte delle autorità e quindi può essere considerata garanzia di serietà e di affidamento. In altri casi,

si sono formati gruppi di commercianti che sotto la veste di Camera di commercio in realtà operano nel loro esclusivo interesse.

È pertanto opportuno che si provveda sollecitamente a disciplinare anche in Italia questo settore. La presente proposta di legge ha il duplice scopo di cancellare gli enti senza utilità sociale o addirittura nocivi, e di valorizzare quelli che operano realmente nell'interesse del nostro commercio di esportazione e che sono degni di appoggio.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

È fatto divieto ad ogni gruppo, associazione, ente, ad eccezione delle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato e delle Camere di commercio italiane all'estero che abbiano ottenuto il riconoscimento previsto dalla legge 1° luglio 1970, n. 518, di usare il titolo « Camera di commercio ».

Tuttavia il Ministero del commercio con l'estero, di intesa col Ministro della industria e del commercio, può, su domanda dell'ente interessato, autorizzare, in deroga al disposto del precedente comma, l'uso del titolo « Camera di commercio ».

Tale autorizzazione può essere concessa a favore di enti che si propongono fini eguali o analoghi a quelli perseguiti dalle Camere di commercio riconosciute, purché siano in grado di dimostrare di avere svolto attività in favore degli scambi commerciali con Paesi esteri e di assistenza agli operatori economici, da almeno tre anni. Per ottenere detta autorizzazione gli enti interessati devono aver adottato uno statuto analogo a quello previsto per le Camere di commercio italiane all'estero.

## ART. 2.

Chi contravviene alle disposizioni del precedente articolo è punito con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000. In caso di recidiva, può essere ordinato lo scioglimento dell'ente.

Potrà anche essere ordinata l'affissione della sentenza o la sua pubblicazione su cinque o più giornali, a spese del condannato.

## ART. 3.

I gruppi, associazioni od enti la cui denominazione alla data di entrata in vigore del-

la presente legge comporta le parole « Camera di commercio », devono modificare la denominazione stessa entro il periodo di un anno dalla pubblicazione della presente legge, ove non intervenga nel frattempo l'autorizzazione di cui al secondo comma dell'articolo 1.

ART. 4.

La costituzione ed il funzionamento, in Italia, delle Camere di commercio estere sono ammessi, sempreché esista reciprocità di trattamento da parte dei rispettivi Paesi nei confronti delle analoghe istituzioni italiane.

Esse sono tenute a notificare al Ministero del commercio con l'estero ed al Ministero degli affari esteri, nel termine di trenta giorni, l'atto della loro costituzione, ogni modificazione di sede e la loro cessazione.

Entro lo stesso termine, devono comunicare ai Ministeri suddetti i nomi del loro presidente, dei consiglieri e del segretario, come ogni modificazione al riguardo.

ART. 5.

La costituzione ed il funzionamento in Italia delle Camere di commercio estere, per le quali non è prevista la reciprocità di trattamento, sono regolate, nei singoli casi, da norme da stabilirsi dal Governo.